

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



Direzione centrale delle Entrate contributive □

□

Direzione centrale Sistemi informativi e telecomunicazioni □

Roma, 7 Marzo 2008

Circolare n. 28

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

OGGETTO: ||pescatori "autonomi" - adeguamento delle retribuzioni convenzionali ed aliquota contributiva per l'anno 2008||

SOMMARIO: *pescatori "autonomi" - adeguamento delle retribuzioni convenzionali ed aliquota contributiva per l'anno 2008*

Com'è noto, i lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa sono soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 e sono tenuti a versare all'Istituto un contributo mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

Per il corrente anno la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata accertata dall'ISTAT nella misura del 1,7%.

Pertanto la misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, risulta come segue:

<u>Anno 2008</u>	<u>Retribuzione convenzionale</u>	
misura giornaliera	Euro	23,41
misura mensile (25gg)	Euro	585,00

Su tale retribuzione mensile devono essere calcolati, per il 2008, i contributi dovuti dai pescatori "autonomi".

1. Aliquota contributiva dovuta al FPLD

In base alle disposizioni di cui al Decreto interministeriale del 21 febbraio 1996, in attuazione dell'art. 3, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dell'art. 27, comma 2bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, i pescatori autonomi sono soggetti l'aumento di 4,29 punti percentuali, scaglionato in ragione di 0,50% ogni due anni a partire dal 1° gennaio 1997, con ultimo aumento di 0,29 % dal 1° gennaio 2013.

Conseguentemente l'aliquota contributiva per l'anno 2008 resta ferma nella misura del 13,61%.

Tale aliquota risulta determinata come segue:

<i>Gestione F.P.L.D.</i>	<i>Aliquote</i>	<i>Coefficienti di ripartizione</i>
a) base	0,11	0,008082
b) adeguamento	13,50	0,991918
Totale	13,61	1,000000

Il contributo mensile per l'anno 2008, risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari a Euro 78,39 così suddiviso:

F.P.L.D.	Contributo mensile	
a) base	<i>Euro</i>	<i>0,64</i>
b) adeguamento	Euro	78,98
Totale	Euro	79,62

2. Sgravio contributivo di cui all'art .1, comma 172, della legge 24.12.2007, n.244

La legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) all'art. 1, comma 172, ha disposto per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, l'estensione per l'anno 2008 dei benefici di cui all'art. 6 del decreto legge 30/12/1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27/2/1998, n. 30, nel limite dell'80%, alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari

Conseguentemente anche ai pescatori "autonomi" deve essere riconosciuto lo sgravio del 80% dei contributi previdenziali dovuti per il 2008.

Pertanto il contributo mensile deve essere corrisposto in misura pari a €. 15,92 così suddiviso:

F.P.L.D.	Contributo mensile	
a) base	euro	0,13
b) adeguamento	euro	15,79
Totale	euro	15,92

3. Modalità di versamento

Nulla è innovato in materia di versamento del contributo che, si rammenta, deve essere effettuato in rate mensili aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese.

Con successivo messaggio sarà comunicata la data di spedizione della lettera ai contribuenti contenente le istruzioni per procedere al versamento dei dovuti contributi.

In applicazione di quanto disposto dall'art. 37, comma 49 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio del 4 ottobre 2006, non si procede all'invio dei modelli F24 ai pescatori autonomi titolari di partita IVA.

Le strutture periferiche avranno cura di assicurare i contribuenti che non verranno applicati oneri accessori per i contributi riferiti a periodi pregressi già scaduti.

Il Direttore generale
Crecco